

DELIBERAZIONE 7 LUGLIO 2016
363/2016/E/EFR

INDICAZIONI AL GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI - GME S.P.A. E AL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. IN MERITO AL RITIRO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA SUL CONTO PROPRIETÀ DI ESCOITALIA S.R.L. DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 98/2013/S/EFR

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 7 luglio 2016

VISTI

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante “*Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE*” e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 luglio 2004, recante “*Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*” e il decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 luglio 2004, recante “*Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 dicembre 2007, recante “*Revisione a aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili*”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 dicembre 2012, recante “*Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che*

devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi”;

- la deliberazione dell’Autorità dell’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 16 dicembre 2009, EEN 23/09 (di seguito: deliberazione EEN 23/09);
- la deliberazione dell’Autorità 6 maggio 2010, EEN 10/10 (di seguito: deliberazione EEN 10/10);
- la deliberazione dell’Autorità 26 gennaio 2011, VIS 6/11;
- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2011, EEN 9/11, e in particolare l’Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 7 marzo 2013, 98/2013/S/efr (di seguito: deliberazione 98/2013/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 24 aprile 2013, 176/2013/S/efr (di seguito: deliberazione 176/2013/S/efr).

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 98/2013/S/efr, l’Autorità ha irrogato alla società Esco Italia S.r.l. (di seguito: EscoItalia o società) una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 35.000 (trentacinquemila) per la violazione della deliberazione EEN 10/10 con la quale era stata ordinata alla medesima società la restituzione di complessivi 4.026 titoli di efficienza energetica (di seguito: TEE) di cui 1.686 di tipo I e 2.340 di tipo II.
- con la medesima deliberazione 98/2013/S/efr, successivamente modificata dalla deliberazione 176/2013/S/efr, l’Autorità ha nuovamente ordinato ad Esco Italia la restituzione dei 3.953 TEE indebitamente ricevuti di cui alla deliberazione EEN 10/10 che, alla data della deliberazione, non erano stati ancora restituiti, stabilendo che tale restituzione dovesse avvenire perentoriamente entro il 31 luglio 2013 per 1.355 TEE, entro il 31 gennaio 2015 per 1.342 TEE ed entro il 31 gennaio 2016 per 1.256 TEE;
- con la citata deliberazione 176/2013/S/efr l’Autorità ha disposto che, alle indicate scadenze, il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito: GME) avrebbe dovuto verificare che i TEE dovuti fossero effettivamente registrati nel conto proprietà della EscoItalia e, in tal caso, annullarli, mediante ritiro, dandone comunicazione all’Autorità ed al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE); qualora da dette verifiche il numero di TEE registrati nel conto proprietà intestato ad Esco Italia fosse risultato inferiore a quello prescritto, il GME avrebbe dovuto segnalare tempestivamente all’Autorità ed al GSE l’entità del disavanzo e provvedere ad annullare, mediante ritiro, il numero di TEE comunque registrati nel

conto proprietà intestato ad EscoItalia, informando l'Autorità ed il GSE in ordine agli esiti delle operazioni compiute;

- con la medesima deliberazione 176/2013/S/efr, l'Autorità ha, infine, obbligato EscoItalia a non richiedere alcun trasferimento della titolarità dei progetti di efficienza energetica già approvati nonché di quelli che la società avrebbe presentato in futuro nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi, fino alla totale restituzione dei 3.953 TEE dovuti e di costituire e trascrivere, a garanzia dell'adempimento dell'obbligo, un pegno sul progetto di efficienza energetica, già approvato dall'Autorità, avente codice 0791293063809T015_rev1, in favore del GME.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con nota 4 febbraio 2016 (prot. Autorità 3239) il GME ha comunicato all'Autorità l'esito della succitata verifica effettuata, evidenziando che, alla data del 31 gennaio 2016, EscoItalia non aveva provveduto a restituire i 1.256 TEE dovuti a tale data né possedeva alcun titolo sul proprio conto proprietà da poter annullare;
- con nota 9 febbraio 2016 (prot. Autorità 3848), successivamente specificata con nota 26 febbraio 2016 (prot. Autorità 5880), la società ha richiesto di differire di dodici/diciotto mesi la restituzione dei TEE dovuti alla scadenza del 31 gennaio 2016 adducendo difficoltà riconducibili alla mancata emissione da parte del GSE di 10.000 TEE in suo favore;
- la citata richiesta del 9 febbraio 2016 non era adeguatamente motivata e documentata e con nota 10 febbraio 2016 (prot. Autorità 3987) gli Uffici dell'Autorità hanno intimato ad EscoItalia di restituire i 1.256 TEE dovuti entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione della nota stessa;
- da un controllo effettuato dagli Uffici sul conto proprietà di EscoItalia, è risultato che, contrariamente a quanto dichiarato nelle citate note del 9 febbraio e del 26 febbraio 2016, dal 31 gennaio 2016 al 17 giugno 2016 sono stati emessi dal GSE in favore della società 3.494 TEE (di cui 3.100 di Tipo I, 380 di Tipo II e 14 di Tipo III) e che gli stessi sono stati tutti oggetto di cessione sul mercato organizzato dal GME;
- dagli elementi acquisiti agli atti emerge che EscoItalia, in violazione della deliberazione 98/2013/S/efr, così come successivamente modificata dalla deliberazione 176/2013/S/efr, al 31 gennaio 2016 non ha provveduto all'adempimento dell'obbligo di restituzione di 1.256 TEE di cui alla deliberazione EEN 10/10, nonostante l'accertata disponibilità di TEE nel proprio conto proprietà.

RITENUTO CHE:

- sia necessario, tenuto conto della condotta inadempiente di EscoItalia rispetto al programma triennale di restituzione dei TEE ricevuti e non ancora restituiti, provvedere al recupero immediato degli stessi disponendo che:
 - il GME annulli mediante ritiro, al fine di inibirne la vendita, tutti i TEE sul conto proprietà della società che verranno emessi successivamente alla comunicazione della presente deliberazione, fino alla concorrenza del numero di 1.256 TEE indebitamente dovuti e non ancora restituiti, dandone comunicazione all’Autorità e al GSE;
 - il GSE comunichi preventivamente, anche per le vie brevi, al GME le eventuali emissioni di TEE a favore di EscoItalia, cosicchè il GME possa procedere con quanto disposto al precedente alinea, fino alla concorrenza del numero di 1.256 TEE indebitamente dovuti e non ancora restituiti;
 - il GSE comunichi all’Autorità l’eventuale trasferimento a soggetti terzi di progetti di efficienza energetica nella titolarità di EscoItalia, il che costituirebbe violazione del punto 4 del dispositivo della deliberazione 98/2013/S/efr come successivamente modificata dalla deliberazione 176/2013/S/efr, nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della richiamata deliberazione e la data in cui verrà completata la restituzione di tutti i TEE ancora dovuti

DELIBERA

1. di disporre che il Gestore dei Mercati Energetici – GME S.p.A. annulli mediante ritiro, al fine di inibirne la vendita, tutti i TEE che verranno emessi successivamente alla comunicazione della presente deliberazione sul conto proprietà della società, fino alla concorrenza del numero di 1.256 TEE indebitamente dovuti e non ancora restituiti, dandone comunicazione all’Autorità e al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.;
2. di disporre che il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. comunichi preventivamente al Gestore dei Mercati Energetici – GME S.p.A., anche per le vie brevi, le eventuali emissioni di TEE a favore di EscoItalia;
3. di disporre che il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. comunichi all’Autorità l’eventuale trasferimento a soggetti terzi di progetti di efficienza energetica nella titolarità di EscoItalia nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della deliberazione 98/2013/S/efr e la data in cui verrà completata la restituzione di tutti i TEE ancora dovuti;

4. di comunicare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, ad Esco Italia S.r.l., Via Po, 2 - Località Pian dei Mori 53018 Sovicille (SI), Via Mario Pagano 41, 20145 Milano, e, mediante PEC, all'indirizzo escoitalia@pec.it, al GSE – Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., viale Maresciallo Pilsudski, 92, 00197 Roma, gsespa@pec.gse.it, al GME – Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., Viale Maresciallo Pilsudski 122/124, 00197 Roma, gme@pec.mercatoelettrico.org, e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

7 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni